

<u>Sessione 1</u> Informazioni preliminari

Chi può presentare domanda

Possono presentare una nuova domanda di contributo **tutti gli enti locali che non siano già titolari di SPRAR**.

In particolare, possono accedere allo SPRAR gli enti locali – primi tra tutti i Comuni - in forma singola o associata: esiste infatti la possibilità di partenariato tra enti locali – ad esempio mediante protocolli d'intesa, lettere di adesione, ATI – a supporto dei comuni più piccoli e per la condivisione di un'accoglienza a livello intercomunale.

Nel caso l'ente locale sia già titolare di un progetto SPRAR, può presentare comunque domanda, purché per una tipologia di accoglienza differente.

Possono, inoltre, presentare domanda tutti gli enti locali che, pur avendo una o più strutture SPRAR attive sul territorio o essendo in vario modo coinvolti nell'attuazione di SPRAR, non ne siano già titolari.

• I beneficiari della domanda di contributo (categorie: ordinaria; assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o disagio mentale; MSNA)

Gli enti locali proponenti possono richiedere un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore dei seguenti destinatari:

- a) titolari di protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario, **singoli o con il rispettivo nucleo familiare**. Si tratta dei servizi di accoglienza cosiddetta "ordinaria", destinati a singole e a singoli, nonché a nuclei familiari anche monoparentali.
- b) titolari di protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale;
- c) **minori stranieri non accompagnati (MSNA)**: si tratta di una novità introdotta dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, che consente appunto agli enti locali di attivare degli SPRAR per minori non accompagnati.



• La "presa in carico" del beneficiario come caratteristica dello SPRAR

Caratteristica dello SPRAR è la presa in carico dei beneficiari.

Per "presa in carico" si intende un processo complesso che - sulla base di un mandato istituzionale – coinvolge l'intero progetto territoriale SPRAR e ogni singolo operatore nel progettare e attuare gli interventi di accoglienza integrata in favore della singola persona, del nucleo familiare o della comunità di convivenza, mantenendo con i destinatari un rapporto continuativo e partecipato rispetto al percorso di accoglienza e integrazione. La presa in carico è un processo integrato che comporta una concatenazione di servizi e di azioni, dipendenti gli uni dalle altre e volti a rispondere ad esigenze complesse.

La presa in carico si fonda sul rapporto tra operatore/équipe e utente/gruppo, che necessita della acquisizione di una fiducia reciproca, con l'obiettivo di renderla una relazione di auto-aiuto, svincolandola dalle mere dinamiche di assistenza.

Questo comporta una compartecipazione al percorso di accoglienza dell'équipe e contestualmente degli stessi richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Infine, la presa in carico tiene conto del singolo e del gruppo, sia esso il nucleo familiare o la comunità di accoglienza, individuando dei percorsi individuali e personalizzati di accoglienza e integrazione sulla base della lettura degli effettivi bisogni e delle aspettative della persona, sulla base delle specifiche culturali del beneficiario e dell'emersione di eventuali vulnerabilità. Lo strumento di progettazione e verifica della presa in carico è dunque il progetto personalizzato di accoglienza.

L'approccio integrato della presa in carico comporta una programmazione multidisciplinare degli interventi che, per sua natura, non può, né deve mai, essere gestita da un solo operatore, ma va sempre condivisa in seno all'équipe multidisciplinare. Ciò pone al centro dell'intervento il lavoro di gruppo che, là dove necessario, deve sapere/potere coinvolgere ulteriori figure professionali e la rete di riferimento del progetto territoriale di accoglienza.

• Capacità ricettiva del progetto e strutture

L'art. 7 delle linee guida allegate al Decreto del 10 agosto 2016 prevede un **numero minimo di 10 posti di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari**, ma non impone alcun tetto massimo per ciascun progetto.

I 10 posti si riferiscono pertanto al numero minimo di posti che deve mettere a disposizione il progetto SPRAR nel suo complesso.

Per quanto riguarda, invece, i limiti della recettività delle singole strutture, **ogni struttura eventualmente utilizzata non può ospitare più di 60 persone** e in generale si consiglia di evitare strutture con grosse concentrazioni, mentre non esistono limiti minimi per la recettività delle singole strutture di accoglienza.



Le strutture di accoglienza SPRAR possono essere di proprietà pubblica o privata.

Qualora nessuno dei soggetti (si intendono sia gli enti locali proponenti, gli enti locali aderenti, gli enti locali partner, gli enti attuatori) sia proprietario di immobili da destinare all'accoglienza, questi potranno essere reperiti ricorrendo al mercato privato degli affitti.

Sia l'attività di ricerca dell'alloggio, che la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione può essere svolta dall'ente locale o dall'eventuale ente attuatore. Ne deriva che le modalità e le procedure che saranno seguite dipenderanno dalla differente natura giuridica dei soggetti.

Per le strutture destinate all'accoglienza dei MSNA deve essere prodotta autorizzazione al funzionamento/accreditamento in base alla normativa regionale e nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art.11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

• L'ente attuatore e il requisito della pluriennale esperienza L'ente locale titolare di uno SPRAR può avvalersi di uno o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.

Come disposto dall'art. 21 comma 2 del Decreto del 10 agosto, **gli enti attuatori "devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico** di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti".

• Tempistiche e valutazione dei progetti

Gli enti locali possono presentare domanda di contributo in qualsiasi momento e le domande di nuovo ingresso vengono valutate con decorrenza di due volte l'anno.

In particolare, le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo.

Va evidenziato, tuttavia, che per poter accedere alla domanda di contributo, l'ente locale interessato può presentare la propria proposta in qualsiasi momento dell'anno, pertanto i termini indicati nel Decreto del 10 agosto 2016 sono da intendersi non come delle scadenze, ma



semplicemente come delle finestre temporali utili alla Commissione di valutazione per poter assicurare la pubblicazione delle graduatorie con decorrenza dal 1° luglio o dal 1° gennaio.

La durata dei progetti è triennale.

Per informazioni generali relative alle opportunità e modalità di adesione alla Rete SPRAR, al Piano nazionale di ripartizione e ai principi e criteri generali che caratterizzano lo SPRAR, si veda anche il Web Seminar del 21 febbraio 2017 "Il sistema SPRAR: opportunità e modalità di adesione alle Rete. Piano nazionale di ripartizione richiedenti asilo e rifugiati. Principi e criteri generali".